



**Sicurezza sul lavoro
RESPONSABILITA' IMPRENDITORIALE
A seguito dell'entrata in vigore della Legge Delega
03.08.2007 n. 123**

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Delega 03.08.2007 n. 123 sono state introdotte importanti innovazioni nel campo della sicurezza sul lavoro e delle responsabilità imprenditoriali che ne derivano.

In caso di gravi infortuni sul lavoro le imprese dovranno fare i conti anche con le sanzioni dettate dal Decreto Legislativo 231/2001 che è stato modificato dalla L.D. 123/2007 con l'estensione della cosiddetta "responsabilità amministrativa" delle società e degli enti alle ipotesi di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime (artt. 589, 590 e 583 del Codice Penale) derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche e di tutela della salute sul lavoro.

ATTENZIONE!!! Si considera lesione grave anche una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni. Ad esempio in caso di infortunio o malattia con prognosi di oltre 40 giorni riconducibile a carenze di tipo antinfortunistico, l'azienda sarà tenuta a rispondere non soltanto per la mancata applicazione delle norme antinfortunistiche ma anche per i reati amministrativi previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Nel caso di applicazione del D.Lgs. 231/2001 per le aziende potrebbero esserci pesanti conseguenze:

- Multe da minimo 258.000,00 € a massimo 1.549.000,00 €
- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
- Esclusione da agevolazione e finanziamenti pubblici

Tuttavia nelle ipotesi di violazione di norme antinfortunistiche sarà garantita alle imprese una via d'uscita nel caso in cui le stesse abbiano provveduto precedentemente all'applicazione di idonei "modelli di organizzazione e gestione della sicurezza": tali modelli garantiscono l'esenzione di responsabilità amministrative derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 231/2001 e le relative sanzioni.

In altre parole, se le imprese adotteranno le misure "standard" indicate nello schema del Nuovo Testo Unico avranno la "quasi certezza" di sfuggire agli effetti della "231": l'art 30 del Nuovo Testo Unico disciplina dettagliatamente i contenuti dei modelli di gestione della sicurezza, che dovranno assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Modello di organizzazione e di gestione ritenuto idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema di gestione aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge. Tale modello deve prevedere idonei sistemi di registrazione delle attività di gestione della sicurezza ed un sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità antinfortunistiche.

I modelli di organizzazione idonei, richiamati dal Testo Unico, dovranno essere conformi alle **linee guida UNI-INAIL del 28.09.2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007**; in pratica saranno veri e propri sistemi di gestione strutturati in modo analogo a quelli rispondenti alle norme UNI EN ISO 9001 (sistema di gestione della qualità) e UNI EN ISO 14001 (sistema di gestione ambientale).

Pertanto, le imprese fino a 50 lavoratori potranno ottenere finanziamenti per l'implementazione di tali modelli di gestione.

Ricordiamo comunque che già dall'agosto 2007 è applicabile la responsabilità amministrativa delle imprese, inserita tra le norme immediatamente operative della L.123/2007 - art. 9 .